



CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI


Pagina 1 di 7

Rev 1
27/11/2023

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE

N. rev	Data rev.	Motivazione ultima revisione	Elaborato da:	Approvato da:	Autorizzato da:
1	27/11/2023	Aggiornamento documento	RSGS	RSGS	Del. 753/2023
0	27/02/2023	Emissione	RSGS	RSGS	Del. 546/ 2023

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 2 di 7
		Rev 1 27/11/2023

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RESPONSABILITÀ OPERATIVE PRINCIPALI E SETTORI COINVOLTI.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4. ABBREVIAZIONI E TERMINOLOGIA	4
5. MODALITÀ OPERATIVE	5
5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OPERATIVO..	ERRORE.
IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
5.2 COMUNICAZIONI DEI CAMBIAMENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6. ALLEGATI.....	7

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 3 di 7
		Rev 1 27/11/2023

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente procedura è quello di definire i criteri, le modalità operative e le responsabilità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione e il controllo dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Nello specifico la presente procedura fornisce i criteri per consentire di:

- identificare i pericoli e valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- identificare i pericoli a cui possono essere esposti i fornitori di beni, servizi, lavori e i loro dipendenti nonché clienti e visitatori che interagiscano con le attività lavorative ed i luoghi di lavoro del CBRO;
- definire adeguate modalità per il costante aggiornamento dell'analisi e della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici gestanti e puerpere, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi a specifica tipologia contrattuale;
- intraprendere idonee azioni di implementazione di ulteriori misure di tutela individuate per la eliminazione o la riduzione dei rischi identificati, analizzati e valutati;
- stabilire i criteri di accettabilità e/o tollerabilità di detto rischio.
- intraprendere efficaci attività di sintesi dei dati sopra descritti al fine di garantire il regolare aggiornamento delle relazioni e documentazioni previste da norme di legge.
- programmare le misure ritenute per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare.


2. Campo di applicazione

Il presente documento si applica a tutte le attività operative, gestionali e di servizio del CBRO. La valutazione dei rischi viene effettuata conformemente al D.lgs. 81/08, per tutti i luoghi di lavoro, per tutti i processi, per tutte le attività e per tutti i profili operativi.

2. Responsabilità operative principali e settori coinvolti

Per controllo operativo si intendono tutte le attività di verifica della corretta applicazione del SGSS. Le attività soggette a controllo sono molteplici e possono essere determinate sia da condizioni normali di esercizio che di emergenza (esempio rotture, malfunzionamenti etc).

Nell'allegato MOD_P02.02 - ALLEGATO_GESTIONE RUOLI-SCADENZIARIO sono indicate le attività dei vari processi con indicazione delle responsabilità di effettuazione e periodicità.

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 4 di 7
		Rev 1 27/11/2023

3. Riferimenti normativi

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- UNI EN ISO 45001/2018
- Manuale SGS

4. Termini e definizioni

Mansione: insieme dei compiti e delle attività lavorative al cui svolgimento è adibito il lavoratore, ovvero il dettaglio delle attività necessarie al corretto espletamento di quanto previsto in relazione alla figura professionale

Attività lavorativa: insieme di operazioni, compiti, comportamenti e decisioni, proprie di un individuo o di una categoria di individui, tese alla realizzazione di uno scopo. È una parte della mansione.

Lavoratore: Sono lavoratori le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di cui al campo di applicazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Fattore di rischio o fonte di pericolo: categorie di fattori materiali, ambientali, organizzativi e procedurali ovvero qualsiasi oggetto o situazione avente una caratteristica di pericolo, come individuati nell'allegato 1.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (*di rischio*) avente il potenziale di causare danni.

Rischio (IR): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente (*di rischio*) oppure alla loro combinazione. Ovvero combinazione della probabilità (IP) e dell'entità delle conseguenze potenziali (IG) di un determinato evento di danno ipotizzabile, nelle specifiche condizione di esposizione.

Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Danno: lesione fisica (infortunio) o alterazione dello stato della salute (malattia) di un lavoratore, causata dal concretizzarsi di un pericolo.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Ovvero insieme delle misure atte ad evitare o ridurre un rischio a monte di una sorgente di pericolo, agendo soprattutto sull'indice di probabilità/frequenza di accadimento (IP).

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 5 di 7
		Rev 1 27/11/2023

Protezione: insieme delle misure collettive e/o individuali, atte a eliminare o ridurre un rischio a valle di una sorgente di pericolo, al fine di limitare l'entità del danno potenziale associato (IG).

5. Modalità operative

5.1 Criteri da adottare per la predisposizione del DVR

La valutazione dei rischi si svolge in tre fasi:

1. **attuazione di una fase preliminare** durante la quale si procede all'identificazione delle sorgenti di pericolo sulla base dell'analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili;
2. **attuazione del processo di valutazione dei rischi** durante il quale, prendendo visione delle lavorazioni e degli ambienti di lavoro, sono analizzati tutti i rischi per la salute e la sicurezza, dei lavoratori;
3. **individuazione delle misure di prevenzione e protezione** durante la quale è verificata la disponibilità di misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero degli esposti; le misure di prevenzione e protezione prevedono innanzitutto interventi di tipo tecnico, che sono da privilegiare, nella filosofia della norma, in quanto consentono di intervenire a monte del problema; quando la soluzione tecnica ottimale non consente l'eliminazione completa del rischio, o risulta difficilmente attuabile, sono previsti interventi organizzativi e procedurali che hanno come caratteristica quella di garantire un livello di sicurezza comunque adeguato e soddisfacente; i criteri adottati per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono:
 - eliminare o ridurre il rischio privilegiando gli interventi alla fonte;
 - prediligere le misure di protezione collettiva a quelle individuali;
 - limitare al minimo il numero di lavoratori esposti;
 - integrare le misure di prevenzione e protezione con le esigenze organizzative.

Nel dettaglio, le fasi operative per la valutazione del rischio e la redazione del documento sono le seguenti:

1. Identificazione, raccolta ed analisi delle fonti informative, consultazione dei preposti in merito alle attività lavorative.
2. Sopralluoghi nei luoghi di lavoro ed osservazione dettagliata dei luoghi, delle lavorazioni svolte, delle procedure operative adottate e delle attrezzature utilizzate con la consultazione dei lavoratori in relazione alle attività lavorative in corso.
3. Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza tramite analisi dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze utilizzate, delle procedure operative, delle operazioni non routinarie, delle emergenze prevedibili.
4. Identificazione dei lavoratori esposti a rischio.
5. Stima dell'entità dell'esposizione, della gravità degli effetti che ne possono derivare e della probabilità che tali effetti si manifestino.
6. Analisi approfondite di rischi specifici per la cui valutazione necessitano misure strumentali o applicazioni di algoritmi di calcolo: agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, movimentazione manuale carichi, sovraccarico biomeccanico arti superiori, ecc.

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 6 di 7
		Rev 1 27/11/2023

7. Verifica della disponibilità delle misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre il rischio, dell'applicabilità e dell'efficacia di tali misure.
8. Definizione del programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
9. Redazione del documento.

Con riferimento alle fasi operative sopra esposte, i rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, connessi allo svolgimento delle attività lavorative, sono ricercati classificandoli secondo tre macro-categorie.

1. **RISCHI PER LA SICUREZZA:** rischi di natura infortunistica responsabili del verificarsi di incidenti o infortuni con conseguenti danni o menomazioni fisiche subite dalle persone a seguito di un impatto fisico traumatico di diversa natura (meccanica elettrica fisica termica); le cause di tali rischi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti all'ambiente di lavoro, alle macchine e/o alle attrezzature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro; lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezione devono essere mirati alla ricerca di un idoneo equilibrio tra uomo - struttura - macchina.
2. **RISCHI PER LA SALUTE:** rischi di natura igienico ambientale responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico dei lavoratori addetti a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di agenti di rischio di natura chimica fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico ambientali dell'ambiente di lavoro. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezione deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio tra uomo ed ambiente di lavoro.
3. **RISCHI TRASVERSALI:** individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro. Tale rapporto è peraltro immerso in un quadro di interazioni di tipo ergonomico, psicologico ed organizzativo. Questa interattività, di tipo trasversale, coinvolge sia rischi per la sicurezza che i rischi per la salute precedentemente descritti.

Nella fase di valutazione dei rischi il fattore di rischio viene calcolato prima e dopo l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, in modo da quantificare il cosiddetto RISCHIO RESIDUO.

5.2 Riesame dell'identificazione del pericolo, valutazione del rischio

Il DVR è rielaborato almeno una volta ogni 2 anni o immediatamente in occasione di:

- Mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- A seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità.

Tali rielaborazioni dovranno produrre una revisione del DVR entro trenta giorni dalle rispettive causali.

Dovrà essere valutata la necessità di procedere ad aggiornamenti della Valutazione dei Rischi e del DVR anche in seguito a:

- Infortuni, incidenti o mancati infortuni ripetuti o di particolare rilevanza;
- Cambiamenti nell'attività svolta o inserimento di nuovi cantieri e/o nuove mansioni;
- Cambiamenti che possano mettere in dubbio la validità della valutazione esistente;
- Richiesta del Medico Competente;
- Richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori;

 <p>CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale</p>	IO-02.01 – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pagina 7 di 7
		Rev 1 27/11/2023

- Modifiche alla legislazione

L'aggiornamento dei rischi specifici viene effettuata secondo le periodicità previste dalla normativa.

5.3 Verifica applicazione delle misure di prevenzione e protezione

La verifica della applicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI, conseguente alla valutazione sarà effettuata tramite:

- il continuo controllo delle funzioni di linea (Datore di Lavoro - Dirigenti – Preposti)
- specifici Audit eseguiti in maniera indipendente dal SPP e dal RSGSS.

Tali attività potranno:

- confermare le valutazioni effettuate
- far emergere nuovi elementi di attenzione
- identificare le eventuali non conformità e le successive azioni correttive
- confermare la necessità di maggiore attenzione a problemi già noti e probabilmente risolti in modo complessivamente non soddisfacente.

Pertanto esse costituiscono parte integrante del procedimento di valutazione del rischio, in quanto fonte di informazioni determinanti nel processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

6. Allegati

-